



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

17/12/23 Adozione della Procedura per la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing

Premessa

Geminiz S.r.l. (di seguito anche “la Società” o “Geminiz”) ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello 231”) e, con la presente “**Procedura per la gestione delle Segnalazioni Whistleblowing**” (di seguito “**Procedura**”), intende regolamentare l'utilizzo dei canali di segnalazione attivati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 24/2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	3
3.	DEFINIZIONI	4
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	5
5.	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: I SOGGETTI TUTELATI.....	7
6.	GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	8
7.	CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	9
8.	I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	10
9.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	12
10.	PROTEZIONE DEI SEGNALANTI E DEI SEGNALATI	14
11.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	16
12.	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	17
13.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	18

1. PREMESSA

Geminiz S.r.l., nel perseguimento dei propri obiettivi di *business*, è da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e si impegna a contrastare condotte illecite, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante l'effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori prassi di riferimento.

Per tale ragione la Società ha adottato e mantiene costantemente aggiornato un Modello 231 nonché un Codice Etico.

Al fine di rafforzare il proprio sistema organizzativo e di buon governo (oltre che al fine di adempiere agli obblighi normativi specificatamente vigenti in materia), Geminiz promuove e incentiva l'effettuazione di segnalazioni di illeciti e/o fatti (così come definiti al successivo par. 4), anche solo potenzialmente, contrari alla legge e alle normative interne aziendali da parte di chiunque, nell'ambito delle attività lavorative svolte presso la Società, ne abbia conoscenza.

La presente Procedura ha, dunque, lo scopo di disciplinare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali di seguito indicati, nonché definire le tutele e le misure di protezione poste a tutela dei Segnalanti.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione interni descritti nella Procedura nonché le modalità di funzionamento degli stessi sono stati comunicati alle organizzazioni sindacali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

La Procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. *whistleblowing*).

La presente Procedura è stata redatta ispirandosi, oltre che al dettato normativo, alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* predisposte da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, nonché alla Guida Operativa rilasciata in materia da Confindustria il 27 ottobre 2023.

Ogni trattamento di dati personali regolamentato attraverso la Procedura viene poi effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – “GDPR”) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

3. DEFINIZIONI

Ai fini della corretta comprensione della Procedura di gestione delle segnalazioni è opportuno definire il significato attribuito a termini qui utilizzati:

- **ANAC:** Autorità nazionale anticorruzione.
- **Codice Etico:** indica il Codice Etico di Geminiz.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Gestore della segnalazione o Gestore:** il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il Gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.
- **Informativa privacy:** indica l'informativa fornita al Segnalante sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle Segnalazioni, ai sensi della normativa di riferimento.
- **Modello 231:** indica il modello organizzativo adottato da Geminiz ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'Organismo costituito ex art. 6, punto 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001.
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione.
- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della Segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione.
- **Segnalazione:** comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto informazioni su potenziali violazioni.
- **Segnalazione Ordinaria:** segnalazione che non rientra nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing per l'ambito oggettivo o soggettivo, cioè le segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli specificati al par. 4 o che presentino uno dei requisiti di esclusione previsti dal D. Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione Whistleblowing:** si tratta di segnalazioni di violazioni che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023.
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La Procedura adottata si applica a tutte le Segnalazioni pervenute tramite i canali definiti al par. 8.

In base all'oggetto, le Segnalazioni possono essere di due tipologie: "Segnalazioni Whistleblowing" e "Segnalazioni Ordinarie".

Segnalazioni Whistleblowing

Le Segnalazioni *Whistleblowing* sono esclusivamente quelle aventi ad oggetto:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
2. violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Tali Segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con Geminiz.

Le Segnalazioni *Whistleblowing* possono, altresì, riguardare violazioni non ancora commesse ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito della Società, nonché condotte volte ad occultare tali violazioni (commesse o non ancora commesse).

La Segnalazione *Whistleblowing* non può invece riguardare situazioni di carattere personale del Segnalante aventi ad oggetto rimostranze o rivendicazioni/istanze che riguardano i rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

Segnalazioni Ordinarie

Le Segnalazioni Ordinarie sono le Segnalazioni che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing per ambito oggettivo o soggettivo, ovvero le Segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli sopra elencati o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al par. 5 della presente Procedura.

Anche le Segnalazioni Ordinarie verranno gestite tutelando la riservatezza dell'identità del segnalante nel rispetto delle disposizioni specificatamente adottate in materia dalla Società, anche con la presente Procedura.

Le Segnalazioni non possono riguardare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Segnalazioni Anonime

Le Segnalazioni possono, da ultimo, configurarsi come "anonime", ossia non contenere elementi da cui è possibile ricavare l'identità del Segnalante.

Al fine di promuovere un utilizzo diffuso dei canali istituiti, Geminiz accetta Segnalazioni Anonime – purché circostanziate e non aventi un mero intento diffamatorio – e le gestisce come Segnalazioni Ordinarie.

Rispetto alle Segnalazioni Anonime non trovano, dunque, applicazione le garanzie e le tutele previste per le Segnalazioni *Whistleblowing*, ad eccezione del caso in cui il Segnalante i) venga successivamente identificato, ii) subisca una ritorsione e iii) la Segnalazione rientri nel perimetro oggettivo e soggettivo delineato nella presente Procedura.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: I SOGGETTI TUTELATI

I soggetti che possono effettuare Segnalazioni e ricadono nell'ambito della tutela ai sensi del D. Lgs. 24/2023 sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato;
- tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomi, di collaborazione con Geminiz, compresi: gli azionisti, i volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), i somministrati, i liberi professionisti e i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i fornitori e i partner commerciali;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi presso Geminiz.

Le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 si applicano altresì se la Segnalazione avviene durante il processo di candidatura di un lavoratore o in altre fasi precontrattuali ovvero durante il periodo di prova, nonché dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Ulteriori soggetti ai quali le misure di protezione del Segnalante possono essere estese:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

6. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

La ricezione e gestione delle Segnalazioni sono affidate ad un professionista esterno alla Società, autonomo, indipendente e dotato di specifica competenza nella gestione dei canali e delle Segnalazioni, in ossequio alle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023, alle Linee Guida emanate da ANAC e alla “Guida operativa per gli Enti Privati” pubblicata da Confindustria.

Tale soggetto è stato individuato nell’Avvocato Giuseppe M. Cannella, già componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Geminiz.

Il Gestore della segnalazione è stato formalmente incaricato, ai sensi degli artt. 29 Reg. UE 679/2016 e 2-*quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003, quale soggetto incaricato al trattamento dei dati.

L’atto di incarico prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali afferenti alla Segnalazione, di cui la Società è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) Reg. (UE) 679/2016.

7. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Per una più efficace presa in carico della Segnalazione da parte del Gestore, è opportuno che la stessa sia circostanziata e contenga – ove possibile - i seguenti elementi:

- l'identità del Segnalante;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- l'identificazione del rapporto tra il Segnalante e la Società;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui sono attribuiti i fatti segnalati;
- l'indicazione che si tratta di una Segnalazione *Whistleblowing* per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire al Gestore di effettuare le dovute verifiche.

È, inoltre, opportuno che il Segnalante alleggi qualsiasi informazione utile e/o documento rilevante per l'analisi e la conseguente valutazione dei fatti oggetto di Segnalazione.

Al fine di supportare il Segnalante nel fornire tutte le informazioni utili per l'analisi della Segnalazione, si allega alla presente Procedura un "template" che può costituire una linea guida per la redazione della segnalazione.

8. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società, al fine di perseguire l'obiettivo dichiarato al precedente par. 1 ed in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, ha istituito due canali di segnalazioni interna utilizzabili in maniera alternativa.



(a) Canale di segnalazione in forma scritta: posta ordinaria.

La Società ha optato per un canale tradizionale consistente nella possibilità per il Segnalante di spedire una lettera/raccomandata al seguente destinatario:

Avv. Giuseppe M. Cannella

Studio Legale LCG - Viale Bianca Maria ,23

20122, Milano

con l'esplicita indicazione “*Riservata al Gestore delle segnalazioni di Geminiz S.r.l.*”.

La lettera/raccomandata dovrà essere spedita rispettando le seguenti regole atte a garantire la riservatezza richiesta dalla normativa:

- i. una prima busta chiusa deve contenere i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento d'identità di questi;
- ii. una seconda busta chiusa deve contenere la Segnalazione Whistleblowing;
- iii. entrambe le buste dovranno essere inserite in un'ulteriore (terza) busta chiusa che rechi all'esterno la specificazione che si tratta di una Segnalazione Whistleblowing – o che s'intende beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 – e la dicitura “*Riservata al Gestore delle segnalazioni di Geminiz S.r.l.*”.



(b) Canale di segnalazione in forma orale: contatto telefonico al numero + 39 331 2277 487

La Società ha attivato una linea telefonica con cui poter fissare un appuntamento (in presenza, telefonicamente o in video conferenza) con il Gestore della segnalazione per effettuare la propria Segnalazione.

Le richieste di appuntamento saranno ricevute nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9.00 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì.

Durante la telefonata, il segnalante dovrà indicare:

1. i propri dati di contatto, avendo cura di non specificare il proprio nominativo né di comunicare un contatto riconducibile al suo ruolo in Società (es. indirizzo e-mail con dominio aziendale);
2. la volontà di incontrare il Gestore di persona o di contattarlo tramite contatto telefonico o videochiamata.

Durante la telefonata, il personale dedicato avrà cura di fissare un appuntamento con il Gestore della segnalazione entro 7 giorni dal primo contatto.

Nel caso di incontro in presenza, la Segnalazione, previo consenso della persona segnalante, verrà raccolta e verbalizzata in un documento verificato e sottoscritto dal segnalante e/o registrata su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Segnalazioni ricevute da soggetti non competenti

Nell'ipotesi in cui una Segnalazione *Whistleblowing* sia inviata tramite canali diversi da quelli sopra descritti, sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore e, nella stessa, sia specificato di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* ovvero qualora tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa, è onere del ricevente:

- i) trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- ii) contattare il Gestore al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- iii) trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo, e comunque entro 7 (sette) giorni;
- iv) successivamente alla comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi;
- v) in caso di Segnalazione di ritorsioni, contattare ANAC – tramite i canali e con le modalità previste da tale ente sul proprio sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta.

9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Gestore invia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, utilizzando il canale di ricezione della stessa.

Nel caso di segnalazione orale (richiesta di incontro e/o utilizzo linea telefonica), s'intende per ricezione della segnalazione il momento della sottoscrizione del verbale e/o il momento dell'ultimazione della registrazione. Nel caso in cui per la protocollazione della Segnalazione orale vengano utilizzati, previo consenso del Segnalante, sia la registrazione sia la verbalizzazione, il momento da intendersi valido per la ricezione della segnalazione è quello della sottoscrizione del verbale.

Il Gestore - avendo cura di adottare tutte le cautele necessarie a garantire la massima riservatezza - procede poi a classificare la Segnalazione come "*Whistleblowing*" o "Ordinaria".

Con riferimento alle Segnalazioni *Whistleblowing*, il Gestore verifica che ci siano elementi sufficienti per valutarne la fondatezza. Qualora la Segnalazione risulti non sufficientemente dettagliata, il Gestore della Segnalazione formula le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante.

Nel rispetto dell'art. 5 D.Lgs. 24/2023, entro il termine di 90 giorni dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore fornisce un riscontro – anche interlocutorio – al Segnalante, fermi restando gli obblighi in materia di riservatezza.

Ai fini istruttori, il Gestore potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il Segnalante e con ogni altro soggetto che ritenga possa fornire un contributo per l'accertamento dei fatti, avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- acquisire documenti, anche presso terzi, ed effettuare accessi presso i locali della Società;
- conferire mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del Segnalante e del Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato.

Gli organi sociali e/o le funzioni aziendali coinvolte nel "piano di investigazione" devono garantire piena collaborazione al Gestore della Segnalazione per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla presente Procedura.

Nelle ipotesi in cui, per ragioni istruttorie, si renda necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali il Facilitatore, il Segnalato e le altre persone menzionate nella Segnalazione).

Una volta terminata l'istruttoria, il Gestore comunica gli esiti della stessa al Segnalante tramite il medesimo canale di ricezione.

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redige una relazione che riporta:

- le attività svolte;
- i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti e/o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'adozione di necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali eventualmente interessati dalla Segnalazione.

In particolare, la Relazione può attestare l'archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi idonei a provare i fatti segnalati o per irrilevanza dei fatti medesimi, può suggerire di modificare il Modello 231 e/o il Codice Etico o altre procedure interne, di avviare procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità, nonché nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed compiute con dolo o colpa grave.

Il Gestore della Segnalazione monitora l'effettiva adozione delle misure correttive proposte in relazione alle Segnalazioni pervenute.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa e comunque non oltre cinque anni dalla chiusura del processo di gestione.

10. PROTEZIONE DEI SEGNALENTI E DEI SEGNALATI

Tutele del Segnalante

Tutela da ritorsioni e discriminazioni

Geminiz si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

È fatto assoluto divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione è a carico di colui che li ha realizzati.

In caso di ritorsione/discriminazione, i Segnalanti possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito, oltre che all'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ad ANAC, la quale informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Tutela della riservatezza

In conformità alla normativa vigente, Geminiz si impegna a garantire la riservatezza del Segnalante e del Segnalato, nonché della Segnalazione.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal Gestore.

Nel caso in cui, per ragioni istruttorie, si renda necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore è tenuto ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso, le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante può essere rivelata successivamente alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. e, pertanto, soggiace alla disciplina codicistica prevista in materia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione per iscritto a questi delle motivazioni che conducono al disvelamento di essa.

Limitazioni della responsabilità

In accordo alla disciplina vigente, il Segnalante è tutelato, inoltre, tramite alcune cause di limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Tale peculiare tipologia di tutela opera solo al ricorrere di due condizioni:

- al momento della rivelazione il Segnalante avesse fondati motivi per ritenere che le informazioni comunicate fossero necessarie per far emergere la violazione. La tutela non opera quando sono oggetto di rivelazione informazioni superflue, comunicate solo per “gossip”, fini vendicativi, opportunistici;
- la Segnalazione è stata effettuata nella convinzione che le informazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili.

Il Segnalante risponde, in ogni caso, di eventuali condotte illecite commesse al fine di acquisire le informazioni oggetto della segnalazione.

Criteri di applicazione delle tutele

Le tutele di cui sopra trovano applicazione, per espressa previsione normativa, qualora:

1. al momento della Segnalazione, la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e ricadano nell’ambito di applicazione della cd. normativa *whistleblowing*;
2. la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nella presente Procedura;
3. sussista un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione e misure ritorsive subite.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave.

Si ribadisce che la tutela, oltre che per il Segnalante, è prevista per il Facilitatore e per: i colleghi che hanno uno stabile legame affettivo, i colleghi che hanno rapporto abituale e corrente con il Segnalante, gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché per gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Tutele del Segnalato

In conformità con la normativa vigente, Geminiz si impegna a garantire le stesse forme di tutela a garanzia della riservatezza del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l’obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell’Autorità giudiziaria, ecc.).

11. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Geminiz prevede sanzioni nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto della presente procedura, nonché nei confronti di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante stesso.

Il Sistema di Segnalazione è stato integrato nel D. Lgs. 231/2001 e di conseguenza vengono estese ed applicate in caso di violazioni accertate le sanzioni previste dal sistema disciplinare e sanzionatorio descritto rispettivamente nel Modello 231, cui si rimanda per ogni dettaglio.

In particolare, per quanto attiene alla presente Procedura, in conformità all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 24/2023, può costituire, ad esempio, condotta sanzionabile:

- il comportamento che ostacoli o che abbia tentato di ostacolare la Segnalazione;
- il comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che effettui la Segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione medesima;
- le violazioni delle misure poste a tutela del Segnalante con riferimento al diritto di riservatezza;
- la mancata istruzione di canali di segnalazione, nonché l'omessa adozione di procedure per la ricezione e gestione delle Segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi alla normativa;
- il mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della Segnalazione;
- la responsabilità penale accertata del Segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- la responsabilità civile del Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per gli illeciti suddetti.

Ogni comportamento commesso in violazione delle previsioni di cui sopra, se accertato, costituisce:

- nel caso di dipendenti (inclusi i dirigenti), un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
- nel caso di Amministratori, l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'ordinamento e/o dallo Statuto;
- nel caso di Soggetti Terzi, possibile, rilevante inadempimento contrattuale tale da legittimare, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari tiene, dunque, conto delle particolarità derivanti dalla qualifica del soggetto nei cui confronti si procede, in accordo al CCNL vigente ed alle specifiche disposizioni previste in materia nel Modello 231 adottato dalla Società, a cui si rimanda per ogni dettaglio.

12. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni segnalazione può contenere cd. dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento siano svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche “GDPR”) e delle normative nazionali vigenti.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nell’informativa ex art. 13 GDPR resa disponibile tramite specifica sezione del sito web aziendale.

13. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Procedura è oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società al link <https://geminirx.it/whistleblowing>.

Sono individuate le eventuali iniziative informative per portare la presente Procedura a conoscenza dei possibili Segnalanti (ad esempio, azionisti, collaboratori, fornitori).

La Società, in occasione dell'emissione della Procedura e periodicamente, organizza corsi di formazione sulla presente Procedura anche mediante inserimento dei contenuti in occasione di corsi su Modello 231, compliance e Codice Etico.